Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

19 marzo 2012 *

«Concorrenza — Intese — Abuso di posizione dominante — Rigetto di denuncia — Legittimo interesse — Interesse comunitario — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»

Nella causa T-273/09,

Associazione «Giùlemanidallajuve», con sede in Cerignola, rappresentata da L. Misson, G. Ernes e A. Pel, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet e V. Di Bucci, in qualità di agenti, assistiti da J. Derenne, avvocato,

convenuta,

sostenuta da

Fédération internationale de football association (FIFA), con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata da A. Barav e D. Reymond, avvocato,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2009) 3916, del 12 maggio 2009, adottata in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione che respinge, per mancanza di legittimo interesse e di interesse comunitario, la denuncia della ricorrente riguardante presunte infrazioni degli articoli 81 CE e 82 CE commesse dalla Federazione italiana giuoco calcio, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dalla Union of European Football Associations e dalla Fédération Internationale de football association nell'ambito delle misure disciplinari inflitte alla Juventus Football Club SpA di Torino (caso COMP/39464 — Supporters Juventus Turin/FIGC-CONI-UEFA-FIFA),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

* Lingua processuale: il francese.

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 L'Associazione «Giùlemanidallajuve» (in prosieguo: l'«Associazione» o la «ricorrente») è un'associazione senza scopo di lucro costituita da soci, da azionisti di minoranza e da tifosi simpatizzanti della Juventus Football Club SpA di Torino (in prosieguo: la «Juventus»).

2 L'Associazione è stata creata allo scopo di difendere gli interessi dei propri membri e di contestare le misure disciplinari inflitte alla Juventus nel 2006 a motivo di talune pratiche illecite volte a influenzare la designazione degli arbitri.

3 Tali misure sono state inflitte alla Juventus dalla commissione di appello federale della Federazione italiana giuoco calcio (in prosieguo: la «FIGC»), con decisione del 14 luglio 2006. Le sanzioni sono state in seguito confermate nella loro sostanza dalla corte federale della FIGC, con decisione del 25 luglio 2006, nonché dalla camera di conciliazione e di arbitrato del Comitato olimpico nazionale italiano (in prosieguo: il «CONI»), con decisione del 27 ottobre 2006. Le misure anzidette hanno portato all'applicazione di un'ammenda alla Juventus, alla revoca del titolo di campione d'Italia per la stagione 2004/2005, alla non attribuzione del medesimo titolo per la stagione 2005/2006, nonché alla retrocessione all'ultimo posto della classifica del campionato italiano di serie A nel corso di tale ultima stagione. A seguito di questa decisione, la Juventus è stata costretta a giocare in serie B nella stagione 2006/2007 con una penalizzazione di nove punti e non ha potuto partecipare, a livello europeo, alla Champions League durante la suddetta stagione, pur essendosi qualificata per tale competizione.

4 Dopo aver adito il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (in prosieguo: il «TAR»), il 1º giugno 2007 l'Associazione depositava una denuncia dinanzi alla Commissione delle Comunità europee in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1). Tale denuncia riguardava presunte violazioni degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] commesse dalla FIGC, dal CONI, dall'Union of European Football Associations (Unione delle associazioni del football europeo; in prosieguo: l'«UEFA»), nonché dalla Fédération internationale de football association (in prosieguo: la «FIFA»), singolarmente e/o congiuntamente nell'ambito delle misure disciplinari inflitte alla Juventus. L'Associazione faceva valere, in sostanza, che sia la costituzione degli organi della FIGC e del CONI che si sono pronunciati sulle questioni disciplinari (commissione d'appello federale della FIGC, corte federale della FIGC e camera di conciliazione e di arbitrato del CONI) sia i procedimenti condotti da tali organi erano illegittimi. Inoltre, a suo avviso, le misure disciplinari applicate erano immotivatamente gravi e discriminatorie, lesive per la Juventus e per numerosi tifosi, azionisti e simpatizzanti di tale società calcistica.

5 Il 10 luglio 2007 la Commissione invitava la FIGC, il CONI, la FIFA e l'UEFA a presentare osservazioni in merito alla denuncia. Il 19 febbraio 2008 l'Associazione intimava alla Commissione di pronunciarsi in merito alla sua denuncia. La Commissione rispondeva con lettera del 14 marzo 2008, precisando che i suoi servizi la stavano esaminando. Il 26 giugno 2008 la ricorrente presentava un ricorso per carenza dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 232 CE. La causa è stata registrata con il numero di ruolo T-254/08. Nella stessa data la Commissione chiedeva ulteriori informazioni all'Associazione. Il 10 luglio 2008 la Commissione chiedeva altre precisazioni all'Associazione. Quest'ultima rispondeva alle suddette richieste con lettera del 1º agosto 2008.

6 Con lettera del 29 agosto 2008 la Commissione informava la ricorrente, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18),

che, dopo un esame degli elementi in fatto e in diritto addotti, essa riteneva che l'Associazione non avesse alcun legittimo interesse a depositare una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e che, in ogni caso, non esisteva un interesse comunitario sufficiente ad avviare l'indagine sulle infrazioni denunciate. Con lettere del 25 settembre e del 30 ottobre 2008 la ricorrente replicava a questa comunicazione confermando la sua posizione iniziale.

7 Il 12 maggio 2009 la Commissione adottava la decisione C (2009) 3916, in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, con la quale respingeva la denuncia (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La Commissione invocava, in via principale, la mancanza di legittimo interesse della ricorrente e, in subordine, l'inesistenza dell'interesse comunitario sufficiente a proseguire l'indagine.

8 Riguardo alla mancanza di legittimo interesse, la Commissione ha innanzi tutto sottolineato che l'Associazione non rappresentava gli interessi della Juventus e che essa non agiva a nome di quest'ultima. La Commissione ha poi ritenuto che l'Associazione non avesse dimostrato un pregiudizio degli interessi economici dei suoi membri, che si tratti dei tifosi della Juventus o dei suoi azionisti di minoranza.

9 Riguardo all'inesistenza dell'interesse comunitario sufficiente a proseguire l'indagine, invocata in subordine, la Commissione ha considerato che, quand'anche le violazioni asserite avessero potuto pregiudicare il commercio intracomunitario, i comportamenti denunciati non incidevano in maniera sostanziale sul funzionamento del mercato comune. In ogni caso, la prosecuzione dell'istruzione avrebbe imposto alla Commissione l'avvio di un'indagine sproporzionatamente ampia rispetto alla scarsa probabilità di constatare un'infrazione.

10 In seguito all'adozione della decisione impugnata, la Sesta Sezione del Tribunale pronunciava un non luogo a statuire sul ricorso per carenza proposto dall'Associazione (ordinanza del Tribunale del 22 dicembre 2009, Associazione «Giùlemanidallajuve»/Commissione, T-254/08, non pubblicata nella Raccolta).

Procedimento e conclusioni delle parti

11 Con atto introduttivo depositato il 10 luglio 2009, l'Associazione ha proposto il presente ricorso.

12 Con atto depositato il 23 novembre 2009, la FIFA (in prosieguo: l'«interveniente») ha presentato istanza di intervento nel presente procedimento a sostegno della Commissione. Con ordinanza del 18 marzo 2010, il presidente della Sesta Sezione ha ammesso tale intervento.

13 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Quarta Sezione, cui la causa è stata, conseguentemente, attribuita.

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— ingiungere alla Commissione europea di procedere a un'indagine al fine di accertare le violazioni commesse dalla FIGC, dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA a danno degli articoli 81 CE e 82 CE al fine di:

  — annullare i regolamenti che violano gli articoli 81 CE e 82 CE e le sanzioni inflitte dalla FIGC, dal CONI e dalla UEFA alla Juventus;

  — ingiungere alla FIGC, al CONI, alla UEFA e alla FIFA di procedere al risarcimento per equivalente del danno effettivamente subìto dall'Associazione a causa della violazione degli articoli 81 CE e 82 CE compiuta dalle dette imprese e associazioni di imprese;

  — irrogare ogni idonea sanzione.

15 Nella replica, la ricorrente chiede altresì la condanna della Commissione alle spese.

16 La Commissione e l'interveniente concludono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

17 Ai sensi dell'articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

18 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, sulla base di tale articolo, di statuire senza aprire la fase orale.

1. *Sulle conclusioni della ricorrente volte a ottenere un'ingiunzione nei confronti della Commissione*

19 Con il secondo punto delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere alla Commissione di procedere a un'indagine al fine di accertare la violazione asserita, allo scopo di annullare i regolamenti e le sanzioni in parola, di ingiungere alla FIGC, al CONI, alla UEFA e alla FIFA di risarcire il danno subìto dall'Associazione e di irrogare ogni idonea sanzione.

20 In proposito, Tribunale ricorda che, per giurisprudenza costante, non spetta al giudice dell'Unione rivolgere ingiunzioni alle istituzioni nell'ambito del sindacato di legittimità da esso esercitato. Infatti, ai sensi dell'articolo 233 CE, è l'istituzione da cui promana l'atto annullato che deve adottare i provvedimenti di esecuzione di una sentenza pronunciata nell'ambito di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 27 novembre 1997, Tremblay e a./Commissione, T-224/95, Racc. pag. II-2215, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

21 Ne consegue che le conclusioni della ricorrente volte a ottenere un'ingiunzione nei confronti della Commissione devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili.

2. *Sulla domanda di annullamento*

22 Occorre osservare, analogamente alla Commissione, che il ricorso non è strutturato in motivi di annullamento dedotti contro la decisione impugnata. A una prima parte intitolata «Fatti» (punti 1-27 del ricorso) seguono alcuni approfondimenti che riguardano l'esame che la Commissione ha riservato alla denuncia (punti 28-42 del ricorso), il legittimo interesse dell'Associazione (punti 43-63 del ricorso), la ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale (punti 64-72 del ricorso) e la limitazione temporale delle sanzioni imposte alla Juventus (punti 73-76 del ricorso). Il ricorso contiene poi una parte intitolata «In diritto», assai circostanziata, che riguarda la violazione degli articoli 81 CE e 82 CE da parte delle istanze sportive in parola e che ripropone gli argomenti esposti dalla ricorrente nella sua denuncia contro le misure contestate, unitamente ad alcune precisazioni fornite dall'Associazione in risposta alla lettera della Commissione del 29 agosto 2008 (punti 77-368 del ricorso).

23 Ai punti 371-373 del ricorso, la ricorrente sintetizza le proprie contestazioni nei termini che seguono:

— la Commissione non ha sufficientemente tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto illustrati nella denuncia, non rispettando, in tal modo, il suo compito di attuazione e orientamento della politica della concorrenza e l'obbligo di motivazione;

— tuttavia, è evidente che le misure oggetto della denuncia contrastano palesemente con gli articoli 81 CE e 82 CE.

24 Poiché la ricorrente ha essenzialmente riprodotto nel ricorso il testo della sua denuncia, è difficile, come sottolinea la Commissione, identificare i motivi di annullamento dedotti nei confronti del ragionamento della Commissione esposto nella decisione impugnata.

25 Nel controricorso, in base alla propria interpretazione del ricorso, la Commissione ha ritenuto di poter dedurre l'esistenza di cinque motivi che riguarderebbero, in primo luogo, una violazione da parte della Commissione del proprio obbligo di motivazione; in secondo luogo, la violazione della nozione di legittimo interesse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003; in terzo luogo, il mancato rispetto da parte della Commissione del suo compito di attuazione e orientamento della politica della concorrenza; in quarto luogo, la violazione della nozione di interesse comunitario per l'esame di una denuncia e, in quinto e ultimo luogo, la violazione degli articoli 81 CE e 82 CE.

26 Nella replica, la ricorrente non ha contestato siffatta interpretazione del ricorso, strutturando le proprie censure sulla base dei motivi individuati dalla Commissione nel controricorso.

27 Nella controreplica, la Commissione ha altresì individuato un nuovo motivo che la ricorrente avrebbe dedotto nella replica, relativo al mancato rispetto del principio di buona amministrazione.

28 Occorre infine ricordare che, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo costante giurisprudenza, tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall'atto introduttivo stesso (ordinanze del Tribunale del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T-85/92, Racc. pag. II-523, punto 20, e del 21 maggio 1999, Asia Motor France e a./Commissione, T-154/98, Racc. pag. II-1703, punto 49, nonché sentenza del Tribunale del 15 giugno 1999, Ismeri Europa/Corte dei conti, T-277/97, Racc. pag. II-1825, punto 29). Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2005, Honeywell/Commissione, T-209/01, Racc. pag. II-5527, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).

29 Nella specie il Tribunale ritiene che, malgrado le palesi carenze, le informazioni contenute nel ricorso siano sufficienti per consentire alla Commissione di prendere posizione nel merito e bastino per permettere al suddetto giudice di esercitare il proprio sindacato.

30 Il ricorso è pertanto ricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione impugnata. Occorre pertanto esaminare gli argomenti della ricorrente in base ai motivi identificati dalla Commissione e che il Tribunale ritiene corrispondano sostanzialmente al contenuto del ricorso.

31 Il Tribunale esaminerà innanzi tutto il quarto motivo, relativo alla violazione della nozione di interesse comunitario. Infatti, gli argomenti della ricorrente riconducibili a questo motivo sembrano essere quelli più sviluppati. Inoltre, il quarto motivo riguarda uno dei pilastri su cui la Commissione ha fondato il proprio ragionamento per respingere la denuncia, mentre l'inesistenza di legittimo interesse dell'Associazione costituisce l'altro pilastro (v. punti 7-9 supra).

32 Occorre osservare che ciascuno dei suddetti pilastri, di per sé, è sufficiente per fondare il rigetto della denuncia. Pertanto, se viene respinto il quarto motivo, relativo alla violazione della nozione di interesse comunitario, non sarà più necessaria l'analisi del secondo motivo, riguardante una violazione, da parte della Commissione, della nozione di legittimo interesse (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, T-155/04, Racc. pag. II-4797, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

Sul quarto motivo, relativo alla violazione della nozione di interesse comunitario

33 Per giurisprudenza consolidata, quando la Commissione decide di stabilire gradi di priorità per le denunce di cui è investita riguardanti la violazione degli articoli 81 CE e 82 CE, essa può fissare l'ordine in cui queste denunce verranno esaminate e fare riferimento all'interesse comunitario suscitato da un caso come criterio di priorità (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 18 settembre 1992, Automec/Commissione, T-24/90, Racc. pag. II-2223, punti 83-85).

34 Al fine di valutare l'interesse comunitario a continuare l'analisi di un caso, la Commissione deve, in particolare, mettere a confronto la rilevanza dell'asserita infrazione per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l'esistenza nonché la portata delle misure istruttorie necessarie, al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli articoli 81 CE e 82 CE (sentenza Automec/Commissione, punto 33 supra, punto 86).

35 Di conseguenza, nel caso in cui si rilevi l'esistenza di un pregiudizio al commercio intracomunitario, una denuncia relativa alla violazione degli articoli 81 CE e 82 CE sarà istruita dalla Commissione soltanto se sussiste un interesse comunitario sufficiente. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui l'infrazione denunciata possa provocare importanti disfunzioni nel mercato comune (sentenza della Corte del 23 aprile 2009, AEPI/Commissione, C-425/07 P, Racc. pag. I-3205, punto 54).

36 Il controllo del giudice dell'Unione sull'esercizio, da parte della Commissione, del potere discrezionale riconosciutole in materia di esame delle denunce non deve condurlo a sostituire la propria valutazione dell'interesse comunitario a quella della Commissione, bensì a verificare se la decisione impugnata non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere (v. sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2001, SEP/Commissione, T-115/99, Racc. pag. II-691, punto 34, e del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione, T-193/02, Racc. pag. I-209, punto 81).

37 Nella fattispecie, la Commissione ha escluso l'esistenza di un interesse comunitario per la continuazione dell'inchiesta sulla base di due considerazioni.

38 In via principale, ai punti 41-49 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che i comportamenti denunciati non pregiudicassero in maniera rilevante il funzionamento del mercato comune, ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Ciò per i seguenti quattro motivi: in primo luogo, la portata economica limitata del caso e il coinvolgimento di un numero limitato di consumatori; in secondo luogo, il ricorso ai giudici nazionali competenti; in terzo luogo, la portata geografica limitata delle presunte restrizioni e, in quarto luogo, la cessazione degli effetti delle asserite restrizioni.

39 In subordine, ai punti 50-56 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, in ogni caso, la continuazione dell'istruzione le avrebbe imposto un'indagine sproporzionatamente ampia rispetto alla scarsa probabilità di constatare un'infrazione.

40 La Commissione, sostenuta dall'interveniente, fa valere che la ricorrente non ha contestato questa seconda parte del suo ragionamento, addotta in subordine nella decisione impugnata. Ad avviso della Commissione, ne consegue che, anche qualora gli argomenti della ricorrente riguardanti la prima parte del suo ragionamento fossero fondati, ciò non basterebbe a rimettere in discussione la sua conclusione in merito all'inesistenza di interesse comunitario alla continuazione dell'indagine. Gli argomenti addotti dalla ricorrente nell'ambito del quarto motivo sarebbero dunque irrilevanti.

41 Siffatto argomento non può essere accolto.

42 Invero, benché la ricorrente non abbia formalmente contestato la fondatezza della conclusione della Commissione sulla sproporzione dell'indagine rispetto alla scarsa probabilità di dimostrare un'infrazione, al punto 373 del ricorso essa fa valere che le misure che hanno formato l'oggetto della

denuncia erano in palese contrasto con gli articoli 81 CE e 82 CE. Al punto 146 della memoria di replica, la ricorrente afferma di aver fornito nella sua denuncia gli elementi di fatto e di diritto necessari per agevolare il più possibile le indagini della Commissione. Ne deriva che il ricorso, in particolare la relativa parte «In diritto» sulla violazione degli articoli 81 CE e 82 CE da parte delle istanze sportive in parola, potrebbe essere interpretato come volto a contestare altresì la conclusione formulata in subordine dalla Commissione, di cui ai punti 50-56 della decisione impugnata, sulla sproporzione dell'indagine rispetto alla scarsa probabilità di dimostrare un'infrazione.

43 Ciò detto, occorre esaminare, in primo luogo, se la conclusione della Commissione sull'assenza di significativa influenza sul funzionamento del mercato comune, formulata in via principale ai punti 41-49 della decisione impugnata, si fondi su fatti materialmente inesatti oppure sia viziata da un errore di diritto, da un errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere. Se la legittimità di siffatta conclusione non è rimessa in discussione dalla ricorrente, non sarà più necessario procedere all'analisi sulla conclusione presentata dalla Commissione in subordine, di cui ai punti 50-56 della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza SELEX Sistemi Integrati/Commissione, punto 32 supra, punto 47).

44 Al punto 28 del ricorso, la ricorrente sottolinea innanzi tutto che la Commissione ha dichiarato l'inesistenza di interesse comunitario unitamente all'assenza di influenza significativa sul funzionamento del mercato comune sulla base di quattro argomenti (v. punto 38 supra), di cui tre — relativi, rispettivamente, alla portata economica limitata del caso, al ricorso a giudici nazionali competenti e alla cessazione degli effetti delle infrazioni asserite — sarebbero irrilevanti, non riguardando il problema connesso al pregiudizio al commercio fra gli Stati membri.

45 La ricorrente adduce poi, in ordine sparso e in modo isolato, diversi argomenti nel ricorso che possono essere considerati diretti a contestare il ragionamento della Commissione sull'assenza di influenza significativa sul funzionamento del mercato. Tali argomenti riguardano, in primo luogo, la portata internazionale del caso; in secondo luogo, la persistenza degli effetti delle infrazioni denunciate; in terzo luogo, l'insufficienza dei rimedi giurisdizionali e, in quarto e ultimo luogo, la portata economica del caso.

Sulla portata internazionale del caso

46 Occorre innanzi tutto rammentare gli argomenti della ricorrente riconducibili alla portata geografica dell'infrazione asserita.

47 Nella parte dell'indagine intitolata «In diritto: violazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE]», ai punti 123-138 del ricorso la ricorrente insiste sulla natura internazionale della controversia e fa valere che le misure denunciate non esulano dal divieto di cui agli articoli 81 CE e 82 CE, poiché si ripercuotono in maniera significativa sul mercato, dato che le pratiche producono un impatto su tutto il territorio italiano (effetto di compartimentazione in Italia) e restringono la libera concorrenza a livello europeo (impossibilità per la Juventus di partecipare alla Champions League a motivo dei legami esistenti fra la FIGC, il CONI, l'UEFA e la FIFA).

48 Ai punti 144-158 del ricorso, la ricorrente sostiene altresì che gli effetti restrittivi della concorrenza da essa denunciati dinanzi alla Commissione comportano un pregiudizio significativo al commercio tra gli Stati membri. Lo stesso vale per gli argomenti addotti dinanzi alla Commissione sulla violazione della libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 56 CE. In proposito, ai punti 159-171 del ricorso, la ricorrente precisa che le misure disciplinari imposte alla Juventus hanno limitato gli investimenti della società, dei suoi azionisti e delle persone che intendevano acquistarne partecipazioni nel capitale, il che pregiudica il commercio fra Stati membri. In effetti, occorrerebbe interpretare la nozione di «pregiudicare il commercio tra Stati membri» ai sensi degli articoli 81 CE e 82 CE nel senso di comprendervi tutte le intese in grado di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi del Trattato, a prescindere dalla questione se dette intese siano idonee a limitare gli scambi fra gli Stati membri.

49 In proposito è giocoforza constatare, come sottolinea la Commissione, che la ricorrente confonde chiaramente la nozione di pregiudizio al commercio fra Stati membri ai sensi degli articoli 81 CE e 82 CE con quella di importanti disfunzioni nel mercato. Si tratta, tuttavia, di nozioni ben distinte, definite con chiarezza dalla giurisprudenza (sentenza AEPI/Commissione, punto 35 supra, punto 49).

50 Invero, la nozione di pregiudizio al commercio fra Stati membri, cui si riferisce la ricorrente, è un requisito di applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE. In assenza di pregiudizio al commercio intracomunitario, tali disposizioni non si applicano (v. sentenza AEPI/Commissione, punto 35 supra, punti 50 e 51 nonché la giurisprudenza citata).

51 Per contro, la nozione di importanti disfunzioni nel mercato, cui si è riferita la Commissione quando ha sottolineato l'assenza di pregiudizio importante al funzionamento del mercato comune ai punti 41-49 della decisione impugnata, si inserisce nell'ambito del potere discrezionale della Commissione, che le consente di escludere l'esame di una denuncia. Siffatta nozione costituisce infatti uno dei criteri di valutazione dell'esistenza di un interesse comunitario sufficiente all'istruzione di una denuncia da parte della Commissione. In tale ambito, quest'ultima ha l'obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e la persistenza dei loro effetti. Tale obbligo implica segnatamente che la Commissione tenga conto della durata e dell'importanza delle infrazioni denunciate nonché della loro incidenza sulla situazione della concorrenza nell'Unione (v. sentenza AEPI/Commissione, punto 35 supra, punti 52 e 53 nonché la giurisprudenza ivi citata).

52 Come ricordato al punto 35 supra, la Commissione può escludere l'esame di una denuncia in assenza di importanti disfunzioni nel mercato comune quand'anche i comportamenti denunciati pregiudichino gli scambi fra gli Stati membri ai sensi degli articoli 81 CE e 82 CE (sentenza AEPI/Commissione, punto 35 supra, punto 54).

53 Gli argomenti della ricorrente miranti a dimostrare un pregiudizio al commercio tra Stati membri sono pertanto irrilevanti.

54 Infine, anche qualora alcune censure della ricorrente potessero essere interpretate nel senso di contestare la valutazione della Commissione in merito all'assenza di disfunzioni nel mercato, quod non, nessun elemento addotto dalla ricorrente sarebbe in grado di rimettere in discussione la fondatezza della decisione impugnata su questo punto.

55 Invero, come osservato dalla Commissione ai punti 43 e 47 della decisione impugnata, l'impatto delle misure disciplinari inflitte alla Juventus sulla struttura concorrenziale del mercato del calcio non è significativo: la squadra ha continuato a giocare in serie B, potendo rientrare nella serie A del campionato italiano soltanto un anno dopo aver subìto la sanzione e partecipare alla Champions League due anni dopo la medesima sanzione. Un'altra squadra italiana ha potuto partecipare alla Champions League, in rappresentanza dell'Italia, per le stagioni 2006/2007 e 2007/2008. Gli argomenti della ricorrente che riguardano, da un lato, un eventuale impatto sui prezzi praticati dalle società calcistiche in funzione delle sanzioni inflitte alla Juventus e, dall'altro, un asserito rischio di tacita collusione delle grandi società calcistiche europee a seguito della retrocessione in serie B della Juventus non sono affatto corroborati e non rimettono pertanto in discussione la conclusione della Commissione secondo cui le misure in questione non hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento del mercato comune.

56 Occorre quindi respingere gli argomenti della ricorrente riguardanti la portata internazionale del caso in quanto irrilevanti e, in ogni caso, manifestamente privi di ogni fondamento giuridico.

Sulla cessazione degli effetti delle restrizioni asserite

57 Ai punti 73-76 del ricorso, la ricorrente contesta in particolare la conclusione a cui, al punto 48 della decisione impugnata, è pervenuta la Commissione sull'inesistenza di interesse comunitario alla continuazione dell'indagine a motivo della cessazione degli effetti delle restrizioni asserite.

58 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

59 In proposito va rammentato che, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione può legittimamente decidere, con riserva di motivare tale decisione, che non sia opportuno dare seguito ad una denuncia relativa a pratiche successivamente cessate (sentenza del Tribunale del 16 settembre 1998, IECC/Commissione, T-133/95 e T-204/95, Racc. pag. II-3645, punto 146). Tuttavia, se la Commissione desidera fondare il proprio ragionamento sul fatto che il comportamento è cessato, essa ha l'obbligo, nella valutazione dell'interesse comunitario ad istruire la denuncia, di verificare se persistano effetti anticoncorrenziali e di tener conto della gravità e della durata della violazione (sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, UFEX e a./Commissione, T-60/05, Racc. p. II-3397, punto 74). Se l'istituzione rispetta gli obblighi anzidetti, può respingere la denuncia anche se le infrazioni sono di lunga durata e di gravità elevata, purché non si fondi su fatti materialmente inesatti e non commetta un errore manifesto di valutazione (sentenza UFEX e a./Commissione, cit., punto 140).

60 Alla luce di tale giurisprudenza, la ricorrente è manifestamente in errore quando afferma che la durata dell'infrazione asserita e la persistenza dei relativi effetti non sono fattori rilevanti ai fini della valutazione dell'interesse comunitario a continuare l'indagine.

61 Inoltre, la ricorrente non ha addotto alcun elemento che consentisse di capire in che modo gli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni lamentate sarebbero perdurati, stante il fatto che la Juventus ha potuto rapidamente rientrare nel campionato italiano di serie A e nella Champions League. La ricorrente non dimostra nemmeno il modo in cui le conseguenze finanziarie subite dalla Juventus abbiano potuto influenzare in maniera duratura i prezzi praticati da detta società calcistica e dalle altre società concorrenti.

62 Infine, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la possibilità teorica che le istanze sportive reiterino in futuro i comportamenti contestati non consente di ritenere che gli effetti delle misure denunciate nella specie persistano.

63 Ne deriva che la Commissione ha potuto giustamente dichiarare l'inesistenza di interesse comunitario a motivo, in particolare, della cessazione degli effetti delle infrazioni asserite.

64 Gli argomenti della ricorrente devono essere dunque respinti in quanto manifestamente privi di ogni fondamento giuridico.

Sulla possibilità di ricorso dinanzi ai giudici nazionali

65 La ricorrente contesta le conclusioni della Commissione di cui ai punti 45 e 46 della decisione impugnata, secondo le quali la denuncia poteva essere respinta in particolare in virtù della possibilità di ricorrere alle autorità e alle giurisdizioni nazionali.

66 La Commissione, sostenuta dall'interveniente, contesta gli argomenti della ricorrente.

67 In proposito si deve ricordare che il fatto che alla magistratura ordinaria o ad un'autorità nazionale della concorrenza sia già stata sottoposta la questione della conformità di un'intesa o di una pratica con gli articoli 81 CE e 82 CE è un elemento che può essere preso in considerazione dalla Commissione per valutare l'interesse comunitario del caso (sentenze del Tribunale del 24 gennaio 1995, Tremblay e a./Commissione, T-5/93, Racc. pag. II-185, punto 62, e del 3 luglio 2007, Au Lys de France/Commissione, T-458/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 72).

68 Invero, conformemente alla giurisprudenza, quando le conseguenze delle infrazioni denunciate si esplicano essenzialmente solo sul territorio di uno Stato membro e sono stati aditi i giudici e le autorità amministrative competenti del detto Stato membro, la Commissione è legittimata a

respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario, purché tuttavia i diritti del denunciante possano essere salvaguardati in modo soddisfacente dalle autorità nazionali, il che presuppone che queste ultime siano in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per stabilire se le dette pratiche integrino un'infrazione (sentenze Automec/Commissione, punto 33 supra, punti 89-96, e Au Lys de France/Commissione, punto 67 supra, punto 83).

69 Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'impatto a livello europeo delle misure denunciate non è di particolare rilievo, come indicato al punto 55 supra, posto che il centro di gravità del caso si trova in Italia.

70 Inoltre, la ricorrente non ha fornito indizi da cui si deduca che i mezzi di ricorso offerti dal diritto italiano non abbiano consentito di tutelare i suoi diritti in maniera soddisfacente. Al contrario, dal fascicolo emerge che l'Associazione, da un lato, ha sostenuto la Juventus nell'ambito del ricorso di quest'ultima dinanzi al TAR del Lazio avverso la decisione della corte federale della FIGC del 25 luglio 2006 e, dall'altro, ha essa stessa presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio contro la decisione della camera di conciliazione e di arbitrato del CONI del 27 ottobre 2006. Il fatto che il suddetto giudice nazionale abbia dichiarato l'intervento privo di oggetto a seguito del ritiro del ricorso della Juventus, e la circostanza che il ricorso dell'Associazione sia stato dichiarato irricevibile ai sensi del diritto nazionale, non rimettono in discussione la possibilità per la ricorrente di adire i giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza Au Lys de France/Commissione, punto 67 supra, punto 86). Inoltre, l'Associazione avrebbe potuto adire l'autorità garante della concorrenza italiana, possibilità di cui non si è avvalsa nella fattispecie.

71 Riguardo alle asserite pressioni subite dalla Juventus per non esercitare i propri diritti di ricorso dinanzi ai giudici nazionali, si deve constatare, come ammesso dalla ricorrente medesima ai punti 13 e 364 del ricorso, che la Juventus non è mai stata privata dei mezzi di ricorso di cui disponeva a livello nazionale per contestare le decisioni prese dagli organi d'appello delle istanze sportive.

72 Infine, gli argomenti della ricorrente secondo cui i giudici italiani non erano in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per appurare se le pratiche denunciate configurassero un'infrazione degli articoli 81 CE e 82 CE sono del tutto infondati. Invero, il fatto che la ricorrente ritenga che la Commissione si trovasse in una posizione migliore per analizzare la sua denuncia è soltanto un parere soggettivo, che non può obbligare l'istituzione a continuare l'esame di una denuncia come se ciò rientrasse nell'ambito della sua competenza esclusiva.

73 Occorre pertanto concludere che la Commissione non ha commesso alcun errore ritenendo che il ricorso ai giudici nazionali fosse un fattore pertinente per respingere la denuncia.

74 Gli argomenti della ricorrente devono dunque essere respinti in quanto manifestamente privi di ogni fondamento giuridico.

Sulla portata economica limitata del caso

75 In particolare ai punti 139-143 e 150-157 del ricorso, la ricorrente si oppone alle conclusioni formulate dalla Commissione ai punti 42-44 della decisione impugnata, a motivo della portata economica limitata del caso.

76 In proposito, occorre osservare che i dati numerici forniti dalla ricorrente al punto 151 del ricorso, che riguardano i pregiudizi economici subiti dalla Juventus, non sono stati sottoposti alla Commissione prima dell'adozione della decisione impugnata. Orbene, è giurisprudenza costante che, nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'articolo 230 CE, la legittimità dell'atto dev'essere valutata in funzione degli elementi esistenti alla data in cui l'atto è stato adottato (v., per esempio, sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009, Italia/Commissione, T-424/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 169). Come sottolineato dalla Commissione, i dati numerici forniti dalla ricorrente devono pertanto essere dichiarati manifestamente irricevibili.

77 In risposta all'irricevibilità di tali dati, opposta dalla Commissione nel controricorso, la ricorrente ha sostenuto, in fase di replica, che a tali dati era già stato fatto cenno nella denuncia e che la Commissione aveva violato il principio di buona amministrazione, in quanto essa non aveva mai chiesto all'Associazione alcuna ulteriore informazione in proposito e, più in generale, sugli elementi della sua denuncia ritenuti insufficienti nella decisione impugnata.

78 Al riguardo si deve rammentare che, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

79 Orbene, va constatato, analogamente alla Commissione, che l'argomento addotto dalla ricorrente, fondato su una violazione del principio di buona amministrazione, costituisce un motivo nuovo ai sensi del suddetto articolo e dev'essere pertanto dichiarato irricevibile.

80 Infatti, l'argomento della ricorrente non è stato dedotto in fase di ricorso, né è connesso ai motivi individuati dalla Commissione. Come sarà illustrato ai punti 100-106 infra, nell'ambito del terzo motivo dedotto nel ricorso, la ricorrente ha soltanto denunciato la circostanza che la Commissione non aveva tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto dedotti nella denuncia. Il ricorso non contiene tuttavia alcuna censura relativamente ai quesiti che la Commissione avrebbe dovuto porre all'Associazione in merito, segnatamente, alle conseguenze economiche sulla Juventus delle misure disciplinari denunciate.

81 In ogni caso, quand'anche gli argomenti della ricorrente relativi all'inosservanza del principio di buona amministrazione possano essere dichiarati ricevibili, quod non, non si può rimproverare alla Commissione, nell'ambito di un ricorso presentato contro una decisione che respinge una denuncia in materia di concorrenza, di non aver tenuto conto di un elemento che non è stato portato a sua conoscenza dal denunziante e di cui avrebbe potuto scoprire l'esistenza solo avviando un'inchiesta (sentenza del Tribunale del 4 marzo 2003, FENIN/Commissione, T-319/99, Racc. pag. II-357, punto 43). Invero, dato che la Commissione è unicamente tenuta ad esaminare gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dal denunciante, non compete a tale istituzione dimostrare di aver adottato provvedimenti istruttori, contrariamente alle affermazioni della ricorrente (sentenza del Tribunale del 12 maggio 2010, EMC Development/Commissione, T-432/05, Racc. pag. II-1629, punti 58 e 59).

82 Peraltro, si deve constatare che le perdite economiche asseritamente subite da un unico operatore colpito da sanzioni non consentono di concludere ipso iure per l'esistenza di un pregiudizio significativo al funzionamento del mercato, nonché a favore della necessità per la Commissione di impiegare le proprie risorse limitate nella ricerca dell'infrazione asserita.

83 Nella fattispecie, al punto 43 della decisione impugnata la Commissione ha osservato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che trentadue società calcistiche partecipano ogni anno alla Champions League e che un'altra società italiana aveva potuto parteciparvi al posto della Juventus. Quest'ultima ha nuovamente potuto gareggiare con le altre squadre europee durante la stagione 2008/2009. Sulla base di tali elementi, al punto 44 della decisione impugnata la Commissione ha potuto correttamente concludere che la portata del caso era limitata e che non esisteva un interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione di indagini approfondite.

84 Come indicato al punto 55 supra, siffatte osservazioni concrete non possono essere rimesse in discussione dalle affermazioni generiche e non corroborate della ricorrente riguardanti, da un lato, l'asserito pregiudizio arrecato al funzionamento globale del mercato del calcio e, dall'altro, l'eventuale impatto sui prezzi praticati dalle società calcistiche e l'asserito rischio di collusione tacita fra le società più importanti.

85 Ne deriva che le censure della ricorrente sulla portata economica del caso devono essere respinte in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in ogni caso, manifestamente prive di ogni fondamento giuridico.

86 Alla luce delle suesposte osservazioni, occorre concludere che la Commissione ha potuto correttamente dimostrare l'assenza di un importante pregiudizio al funzionamento del mercato e respingere la denuncia al riguardo.

87 Poiché la legittimità di siffatta conclusione addotta in via principale dalla Commissione non è stata rimessa in discussione dalla ricorrente, non occorre più esaminare, come indicato al punto 43 supra, se la Commissione abbia erroneamente concluso, in subordine, che la continuazione della fase istruttoria sulla denuncia le avrebbe in ogni caso imposto l'obbligo di avviare un'inchiesta la cui portata appariva sproporzionata rispetto alla scarsa probabilità di poter constatare un'infrazione.

88 Il quarto motivo dedotto in sostanza dalla ricorrente deve pertanto essere respinto in quanto in parte inconferente, in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di ogni fondamento giuridico.

89 Poiché la Commissione ha potuto validamente respingere la denuncia, considerata l'inesistenza dell'interesse comunitario alla continuazione dell'indagine, non occorre più, come menzionato al punto 32 supra, esaminare il secondo motivo identificato dall'istituzione e relativo a una violazione della nozione di legittimo interesse.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione

90 Ai punti 38-42 e 372 del ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è motivata in maniera sommaria e che essa non richiama alcun elemento di fatto e di diritto invocato dalla ricorrente medesima in occasione del procedimento amministrativo. Ad avviso della ricorrente, i chiarimenti della Commissione non consentono alle parti o al giudice di poter discernere il modo in cui l'istituzione ha applicato il diritto dell'Unione sulla concorrenza nel caso di specie.

91 Nella replica, la ricorrente precisa che la Commissione avrebbe dovuto chiarire il ragionamento giuridico e in fatto che l'ha indotta a ritenere che la conseguenza delle infrazioni asserite sul commercio degli Stati membri non fosse sufficiente, posto che siffatta analisi deve precedere l'esercizio del suo potere discrezionale in materia di rigetto delle denunce. La ricorrente sostiene, altresì, che la Commissione non ha fornito risposta al suo argomento secondo cui le decisioni delle istanze sportive oltrepassavano i confini italiani e perduravano nel tempo. Infine, la Commissione non avrebbe spiegato per quale motivo il suo compito sarebbe stato così sproporzionato rispetto alla situazione controversa.

92 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

93 Da una costante giurisprudenza emerge che la motivazione di una decisione individuale deve consentire, da un lato, al destinatario di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, onde far valere eventualmente i suoi diritti e stabilire se la decisione sia o no giustificata, e, dall'altro, al giudice dell'Unione di esercitare il proprio sindacato (v. sentenza Au Lys de France/Commissione, punto 67 supra, punto 96 e la giurisprudenza ivi citata).

94 In proposito va rammentato che la Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che emana per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda. In effetti, è sufficiente che la Commissione esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione (sentenze del Tribunale del 18 settembre 1996, Asia Motor France e a./Commissione, T-387/94, Racc. pag. II-961, punto 104, e del 17 luglio 1998, ITT Promedia/Commissione, T-111/96, Racc. pag. II-2937, punto 131).

95 Innanzi tutto, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo cui le spiegazioni della Commissione non consentono di capire il modo in cui quest'ultima ha applicato il diritto dell'Unione sulla concorrenza, si deve osservare che, come indicato ai punti 7-9 e 51 supra, la Commissione non si

è pronunciata nella decisione impugnata sulla violazione degli articoli 81 CE e 82 CE, limitandosi, invece, conformemente alla giurisprudenza, a respingere la denuncia dopo aver dimostrato, in particolare e motivandola, l'assenza di importanti disfunzioni nel mercato. Gli argomenti addotti dalla ricorrente su un asserito difetto di motivazione della decisione impugnata su questo punto mirano a contestare, in realtà, la mancanza di presa di posizione della Commissione in merito all'asserita violazione degli articoli 81 CE e 82 CE da parte delle istanze sportive in parola.

96 Dalla decisione impugnata emerge con chiarezza che la Commissione ha respinto la denuncia, in via principale, per difetto di legittimo interesse della ricorrente e, in subordine, per difetto di interesse comunitario.

97 Per quanto riguarda, più in particolare, l'inesistenza di interesse comunitario, la Commissione ha spiegato in maniera particolareggiata i motivi che l'hanno indotta a ritenere che l'eventuale impatto sul commercio fra gli Stati membri non fosse sufficiente e che gli effetti delle infrazioni asserite fossero venuti meno. Gli argomenti con cui la ricorrente lamenta che la Commissione ha omesso di tener conto di quanto da essa addotto in proposito mirano in realtà a censurare la fondatezza delle conclusioni della Commissioni su questo punto.

98 Riguardo alla sproporzione dell'indagine rispetto alla probabilità di riscontrare un'infrazione, va osservato che la Commissione ha spiegato il proprio ragionamento in maniera chiara e circostanziata ai punti 50-56 della decisione impugnata.

99 Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo della ricorrente dev'essere respinto in quanto manifestamente privo di ogni fondamento giuridico.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione da parte della Commissione del suo compito di attuazione e orientamento della politica della concorrenza

100 La ricorrente fa valere, in particolare ai punti 370-372 del ricorso, che la Commissione ha violato il suo compito generale di attuazione e orientamento della politica di concorrenza trincerandosi dietro argomenti di natura procedurale per sfuggire al suo obbligo principale, che è provvedere all'attuazione del diritto dell'Unione sulla concorrenza, e non tenendo sufficientemente conto degli elementi di fatto e di diritto indicati nella denuncia.

101 Al riguardo va osservato che la Commissione non ha l'obbligo di avviare procedimenti diretti ad accertare eventuali violazioni del diritto dell'Unione e che, tra i diritti conferiti ai denuncianti, non figura quello di ottenere una decisione definitiva circa la sussistenza o meno dell'asserita violazione (sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Haladjian Frères/Commissione, T-204/03, Racc. pag. II-3779, punto 27).

102 Tuttavia, la Commissione è tenuta ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dalla parte denunciante (v. sentenze del Tribunale Automec/Commissione, punto 33 supra, punto 79 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 dicembre 1999, Micro Leader/Commissione, T-198/98, Racc. pag. II-3989, punto 27).

103 Nella specie, dalla corrispondenza fra la ricorrente e la Commissione emerge che quest'ultima ha esaminato attentamente i vari elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dall'Associazione. La ricorrente non contesta il fatto di avere avuto molteplici contatti con i servizi della Commissione e che questi ultimi le hanno rivolto richieste di ulteriori informazioni riguardanti, in particolare, il suo legittimo interesse a depositare una denuncia (v. punto 5 supra). La Commissione ha respinto la denuncia soltanto una volta edotta delle precisazioni e delle osservazioni presentate dall'Associazione in risposta alla lettera inviata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 (v. punti 6 e 7 supra).

104 Alla luce degli elementi di fatto e di diritto contenuti nella denuncia, si deve concludere che la Commissione ha compiuto un esame adeguato di quest'ultima e che non le si può rimproverare una violazione del suo compito di attuazione e di orientamento della politica della concorrenza.

105 Infine, le censure della ricorrente secondo cui nessuno dei suoi argomenti sarebbe stato contestato o analizzato dalla Commissione mirano in realtà a lamentare l'assenza di presa di posizione dell'istituzione in merito alle pratiche denunciate.

106 Pertanto, va respinto il terzo motivo della ricorrente in quanto manifestamente privo di ogni fondamento giuridico.

Sul quinto motivo, relativo alla violazione degli articoli 81 CE e 82 CE

107 Come indicato al punto 22 supra, il ricorso contiene una parte intitolata «In diritto», assai analitica, che riguarda la violazione degli articoli 81 CE e 82 CE e che riprende, in sostanza, gli argomenti addotti nella denuncia contro le misure disciplinari denunciate, nonché nella risposta dell'Associazione alla lettera della Commissione del 29 agosto 2008.

108 In proposito occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione non si è pronunciata sull'asserita violazione degli articoli 81 CE e 82 CE da parte delle istanze sportive in parola, essendosi limitata a respingere la denuncia per il fatto, da un lato, che la ricorrente non vantava un legittimo interesse (v. punto 8 supra) e, dall'altro, che mancava un interesse comunitario sufficiente per continuare l'indagine (v. punto 9 supra). Gli argomenti che la ricorrente trae dalla violazione degli articoli 81 CE e 82 CE sono dunque irrilevanti (v., in tal senso, sentenza Au Lys de France/Commissione, punto 67 supra, punto 104).

109 Tuttavia, come indicato al punto 42 supra, non si può escludere che gli argomenti addotti dalla ricorrente mirino altresì a contestare la conclusione della Commissione secondo cui l'ampiezza dell'indagine prevista sarebbe stata sproporzionata rispetto alla scarsa probabilità di constatare l'esistenza di un'infrazione agli articoli 81 CE e 82 CE (punti 50-56 della decisione impugnata).

110 L'analisi degli argomenti della ricorrente non è tuttavia più necessaria posto che, come indicato ai punti 86 e 87 supra, la Commissione ha giustamente potuto respingere la denuncia in assenza di pregiudizio importante al funzionamento del mercato (punti 41-49 della decisione impugnata).

111 Ne consegue che il quinto motivo non può pertanto, in nessun caso, giustificare l'annullamento della decisione impugnata.

112 Alla luce di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto nella sua interezza, posto che i motivi dedotti, in sostanza, dalla ricorrente sono in parte inconferenti, in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente privi di ogni fondamento giuridico.

Sulle spese

113 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

114 Conformemente all'articolo 87, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese.

115 La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev'essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione, conformemente alla domanda di quest'ultima.

116 In osservanza dell'articolo 87, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di procedura, l'interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Associazione «Giùlemanidallajuve» è condannata a sopportare sia le proprie spese, sia quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) La Fédération internationale de football association (FIFA) sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 19 marzo 2012

Il cancelliere
E. Coulon

Il presidente
I. Pelikánová

Indice

Fatti 2

Procedimento e conclusioni delle parti 3

In diritto 4

1. Sulle conclusioni della ricorrente volte a ottenere un'ingiunzione nei confronti della Commissione 4

2. Sulla domanda di annullamento 4

Sul quarto motivo, relativo alla violazione della nozione di interesse comunitario 6

Sulla portata internazionale del caso 7

Sulla cessazione degli effetti delle restrizioni asserite 8

Sulla possibilità di ricorso dinanzi ai giudici nazionali 9

Sulla portata economica limitata del caso 10

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione 12

Sul terzo motivo, relativo alla violazione da parte della Commissione del suo compito di attuazione e orientamento della politica della concorrenza 13

Sul quinto motivo, relativo alla violazione degli articoli 81 CE e 82 CE 14

Sulle spese 14